

Campoformido, 12 aprile 2016

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

Dir. Gen. per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA)

Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale

Via C. Colombo 44

00147 ROMA

pec DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Spett.le

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Belle Arti e Paesaggio

Servizio III Tutela del paesaggio

Via San Michele 22

00153 ROMA

racc. a.r.

e per conoscenza

Spett.le

Terna S.p.a.

Dir. Affari istituzionali, Autorizzazioni e concertazione

Viale E. Galbani 70

00156 ROMA

pec svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

Oggetto: EL-146 bis: Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia ed opere connesse, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015 – avviso al pubblico dd. 15.02.16 e 17.02.16 – richiesta di partecipazione al procedimento di rideterminazione in merito alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006

In relazione all'oggetto si osserva quanto segue.

La scrivente non ha partecipato a nessuna fase del procedimento amministrativo che ha portato al rilascio del decreto interministeriale MI.S.E. dd. 12.03.13 n. 239/El-146/181/2013 poi annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015 dd. 23.07.15 in quanto mai formalmente notiziata di nessuna fase di esso.

La conoscenza della avvenuta emissione del citato decreto autorizzativo, con il conferimento dei poteri espropriativi a Terna Spa è avvenuta per puro caso prendendo visione di una inserzione sul locale Messaggero Veneto, da cui è nata l'iniziativa di chiedere di prendere visione almeno dell'elaborato planimetrico dell'opera relativo al tratto che attraversa la proprietà aziendale.

In data 09.12.2013 presso gli uffici Terna Spa di Padova, previo appuntamento, si è pertanto potuto prendere visione della suddetta planimetria (e solo di quella) apprendendo allora per la prima volta che l'erigendo elettrodotto sarebbe passato esattamente sulla verticale dell'innesto del raccordo ferroviario di proprietà aziendale che allaccia il deposito di stoccaggio g.p.l. di Campoformido alla stazione di Basiliano al km 117+200 della linea Udine-Mestre.

Successivamente all'incontro suddetto è stata inviata dalla scrivente Società a Terna Spa la lettera dd. 11.12.13 tramite posta elettronica certificata (Allegata) nella quale si lamentava la mancata considerazione, nella fase pre-progettuale dell'elettrodotto, delle possibili situazioni interferenziali relative

all'attraversamento del raccordo ferroviario aziendale nel punto preciso dell'innesto nell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Ciò sia con riguardo alle strutture già esistenti ed esercite di raccordo ferroviario, sia con riguardo ad ogni possibile sviluppo strutturale degli impianti esistenti, anche realizzabili sul mappale attraversato dalla nuova linea elettrica. Rammentiamo che ai sensi dell'art. 57, comma 1 lett. e) del D.L. 09.02.12 n. 5 conv. in L. 04.12.12 n. 35 il ns. deposito di stoccaggio di Campofornido è infrastruttura strategica ai sensi dell'art. 1, comma 7 lettera i) della L. 23.08.04 n. 239 al fine, tra l'altro, di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese.

Lo stato ormai finale del procedimento amministrativo nel quale Friulanagas è venuta a conoscenza del modo in cui l'erigendo elettrodotto interferiva con le proprie strutture ha obbligato la Società a trattare con Terna per ottenere almeno delle garanzie circa l'altezza minima da terra dei conduttori, essendo impossibile opporsi al decreto autorizzativo ministeriale emesso, dato che era già stato apposto il vincolo preordinato all'asservimento coattivo sul fondo attraversato dalla linea in progetto tra i sostegni numero 8 e numero 9.

Terna Spa ha risposto con lettera dd. 23.12.13 (Allegata), affermando tra l'altro di aver ottenuto il parere favorevole del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine, oltre a garantire un franco minimo di 20 metri da terra tra i sostegni numero 8 e 9.

Tutto ciò premesso è solo in questa sede, e per la prima volta, che questa Società esprime il proprio parere in merito all'erigendo elettrodotto a 380 Kv "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia".

Friulanagas esercita, presso la struttura operativa di Campofornido, attività di importazione, stoccaggio, miscelazione e distribuzione di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.). Il prodotto raggiunge lo stoccaggio esclusivamente via ferrovia tramite il citato raccordo allacciato alla stazione di Basiliano. Il raccordo ferroviario si dirama da sud verso nord uscendo dal recinto dello stabilimento e, con doppio binario poi confluyente in binario unico, curvando ad ovest si innesta nella linea Udine-Mestre al km 117+200 esattamente nel punto in cui la attraversa l'elettrodotto in progetto. In sostanza **l'elettrodotto attraversa la linea ferroviaria Udine-Mestre nel punto esatto in cui il raccordo ferroviario Friulanagas si allaccia ad essa**, tra i sostegni numero 8 e 9, che tra l'altro sono stati già infissi ed è anche già avvenuta la tesatura dei conduttori tra di essi.

Dall'esame della documentazione progettuale emerge che nella Relazione tecnica generale [PSPPPRI08078-02_(Relazione tecnica generale).pdf], a pagina 12 di 29, si dà atto che è stato emesso parere favorevole antincendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Udine nel 2012 con lettera che non è allegata alla documentazione di progetto inviata.

Tuttavia non vi è traccia del raccordo ferroviario di proprietà della scrivente Società nella Relazione di prevenzione incendi [RGCR10001BGL00007] nella quale non se ne fa neppure cenno, nemmeno per chiarire per quale motivo si sia ritenuto di non rispettare alcuna distanza da esso, passandoci addirittura sopra. Il raccordo ferroviario Friulanagas non è neppure graficamente rappresentato nell'allegato 2 di 24 alla relazione di prevenzione incendi [DGCR10001CGL00181_00(Allegati prev. incendi)_allegati2di24.pdf] ove il tracciato dell'elettrodotto è sovrapposto ad un estratto di mappa talmente vecchio da non rispecchiare nemmeno l'accorpamento di mappali effettuato successivamente alla costruzione del raccordo nel 1997.

Sorge legittimamente il dubbio che il Comando provinciale dei VVF di Udine abbia lavorato su elaborati grafici che non gli hanno nemmeno consentito di percepire la presenza del raccordo e valutare i rischi connessi alla sua coesistenza con l'elettrodotto.

Il raccordo ferroviario Friulanagas non compare nemmeno nella planimetria generale [DGCR1000BGL00004-01(Planimetria generale).pdf] dove si ripete quanto già evidenziato per gli allegati alla documentazione di prevenzione incendi: il tracciato dell'elettrodotto è sovrapposto ad un estratto di mappa talmente vecchio da non riportare nemmeno l'accorpamento dei mappali effettuato successivamente alla costruzione del raccordo, che ha creato l'attuale mappale 192 del foglio 8 del comune di Campofornido,

che è per l'appunto il mappale asservito al transito elettrico. Anche qui non vi è traccia della presenza del raccordo ferroviario intercettato dall'elettrodotto.

Nella relazione tecnica illustrativa [PSPPRI08083-02(Relazione tecnica illustrativa).pdf] a pagina 4 di 15 la descrizione delle opere intercettate dal transito dell'elettrodotto non fa alcun cenno al fatto che tra il sostegno 8 ed il sostegno 9 si attraversi un raccordo ferroviario destinato unicamente al transito di merci pericolose.

Peraltro l'elenco opere attraversate [PSPPEI08084-02(Elenco opere attraversate).pdf] a pag. 2 di 5 include il raccordo ferroviario di proprietà della scrivente, dal che non si capisce come mai esso non sia stato evidenziato e preso in dovuta considerazione ovunque nella documentazione progettuale, sia grafica che di relazione, onde esaminarne da ogni possibile punto di vista la compatibilità con un attraversamento elettrico come quello in progetto.

In data 24.02 u.s. si è effettuato accesso presso il comune di Campoformido per prendere visione della documentazione di progetto ed ambientale depositata ai sensi dell'avviso al pubblico in epigrafe emarginato.

Lo Studio di Impatto Ambientale datato ottobre 2008 [PSRARI08013_SIA_def.pdf] nella parte relativa al passaggio dell'elettrodotto nel territorio dei comuni di Campoformido e Basiliano, non reca traccia alcuna di analisi interferenziale dell'opera con il raccordo ferroviario di proprietà della scrivente e con il suo esercizio. Pertanto è impossibile capire se siano state adeguatamente valutate tutte le implicazioni interferenziali relative alla coesistenza tra l'erigendo elettrodotto e l'esercizio del citato raccordo.

Lo stesso dicasi in generale per tutta la documentazione di progetto ed ambientale.

Da quanto sopra esposto emerge a parere della scrivente Società che la documentazione progettuale è assolutamente carente di analisi di rischio interferenziale dell'elettrodotto in progetto con il raccordo ferroviario già esistente ed attualmente in esercizio.

Non si rinviene né dagli elaborati grafici né dalle relazioni di progetto che la presenza del raccordo ferroviario Friulanagas sia stata adeguatamente portata all'attenzione del competente Comando Provinciale VVF per l'espressione del parere di competenza antincendio. Prova ne sia che nell'intera documentazione di progetto non è rinvenibile alcuna considerazione che attesti il motivo per cui non si è ritenuto di tenere distanze di sicurezza da esso.

Tuttavia la comunicazione di avvio procedimento dd. 06.11 u.s. pervenuta alla scrivente Società da parte del M.I.S.E. attesta che Friulanagas è titolare di opera interferita e come tale avente diritto a partecipare al procedimento autorizzativo con espressione di parere. Ne discende l'interesse legittimo a vedere analizzata la compatibilità delle proprie strutture ed attività con quella che il procedimento avviato mira ad autorizzare.

Nel merito **ci si oppone** alla realizzazione dell'elettrodotto in oggetto, per la parte di tracciato che intercetta la proprietà aziendale (Comune di Campoformido foglio n. 8 mappale n. 192) attraversando il raccordo ferroviario nel punto in cui esso si innesta al km 117+200 della linea ferroviaria Udine-Mestre per il motivo seguente.

Nel punto di innesto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale esiste un deviatoio, il cui funzionamento è automatizzato e demandato esclusivamente a Rete Ferroviaria Italiana ed avviene da remoto. Esso viene azionato quando, all'arrivo delle tradotte destinate alla terminalizzazione nel raccordo Friulanagas nelle finestre temporali concesse, è necessario convogliare il treno completo al suo interno o farvelo uscire.

Il trasporto per ferrovia del g.p.l., dopo l'incidente di Viareggio, è possibile solo a treno completo, pertanto i convogli sono composti sempre da sedici carrozze tutte allestite a ferro-cisterna per il trasporto di gas di petrolio liquefatti.

Premesso che tutti gli armamenti che compongono il raccordo, sia sul sedime R.F.I. che su quello Friulanagas sono regolarmente mantenuti in stato di perfetta efficienza e sottoposti ad un calendario di controlli disposti ed effettuati dalla stessa R.F.I., il deviatoio rappresenta un punto di oggettiva criticità in quanto non è aprioristicamente escludibile che un suo malfunzionamento, anche dovuto ad errore umano,

possa dar luogo ad uno sviamento di una delle carrozze di un convoglio completo, in ingresso o in uscita dal raccordo, che pertanto bloccherebbe l'intera tradotta esattamente sotto l'elettrodotto.

Lo scenario potrebbe essere diverso a seconda di quale carrozza sia colpita da sviamento: se fosse la prima l'intero convoglio resterebbe di fatto bloccato sulla linea, se fosse l'ultima solo una carrozza ingombrirebbe la linea mentre le altre quindici potrebbero essere ricoverate all'interno del tunnel con impianto antincendio a pioggia appositamente predisposto sul binario ovest del raccordo.

Se per qualche ragione la carrozza (quale essa sia) che fosse fuoriuscita dai binari in corrispondenza del deviatoio di linea si incendiasse sarebbe necessario un intervento dei Vigili del Fuoco. In questo (ipotetico) scenario incidentale si presume che gli idranti verrebbero utilizzati sparando acqua da distanza adeguata, il che farebbe avvicinare il getto idrico ai conduttori, i quali verrebbero intercettati come minimo dalle goccioline di acqua polverizzata. A questo punto sarebbe concreto il rischio di formazione di arco voltaico per passaggio istantaneo della corrente dai conduttori al terreno sottostante e/o alla fonte da cui proviene l'acqua, nella forma di una potente scarica elettrica.

Ora è evidente che in uno scenario del genere, che si spera non dover mai vedere, lo spegnimento di un incendio verrebbe notevolmente complicato e reso più rischioso dalla presenza dei conduttori in tensione dell'elettrodotto sovrastante, in quanto o si sceglie di non utilizzare acqua, o ci si assume il rischio che una scarica generata per arco voltaico possa investire sia il convoglio sottostante, sia gli operatori dei Vigili del Fuoco impegnati nel soccorso, mettendo ulteriormente a repentaglio vite umane già esposte al rischio dell'incendio, nel cui conteggio vanno inclusi gli operatori di manovra del convoglio.

Queste considerazioni pertengono ad uno scenario catastrofe che ha una probabilità di verifica estremamente bassa, data l'efficienza delle strutture di raccordo, alla loro costante manutenzione sotto la guida di Rete Ferroviaria Italiana ed alla precisione con cui sono redatte e rispettate le Norme di Esercizio di Raccordo stabilite pure da R.F.I.

È innegabile peraltro che, essendo la suddetta probabilità bassissima ma non equivalente a zero, nella denegata ipotesi che l'evento si verifichi la presenza dell'elettrodotto costituirebbe non certo un fattore neutro, bensì un ulteriore fattore di rischio decisamente incisivo nella gestione di uno scenario emergenziale già notevolmente serio.

Per questo motivo il parere di Friulanagas alla realizzazione del tracciato dell'elettrodotto come da progetto ricevuto tra i sostegni numero 8 e numero 9 è negativo.

Si suggerisce di rivedere il progetto disegnando una variante che faccia transitare il tracciato della erigenda linea più ad ovest, a distanza adeguata da tutte le strutture del raccordo ferroviario.

Ciò premesso, si chiede di partecipare al procedimento di rideterminazione in merito alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006.

Con osservanza.

FRIULANAGAS S.P.A.
L'amministratore delegato
Avv. Alberto Baruzzo



All. c.s.

Campoformido, 11 dicembre 2013

Spett.le
TERNA RETE ITALIA SPA
Area progettazione e realizzazione impianti nord-est
Via San Crispino 22
35129 PADOVAPEC: ingegneria@pec.terna.it
p.c. stefano.salaro@terna.it**All'att.ne preg.mo ing. Gaetano Pazienza****Oggetto: Elettrodotto Redipuglia-Udine Ovest – presentazione osservazioni e richieste**

A seguito dell'accesso effettuato presso i vs. uffici di Padova in data 09.012 u.s. per esaminare la documentazione riguardante l'elettrodotto in oggetto e sulla base delle sole informazioni che ci sono state date dal vostro personale in tal sede esponiamo quanto segue.

L'esame del percorso che la nuova linea in progetto dovrebbe seguire attraverso la nostra proprietà sita in comune di Campoformido (UD) Fg. 8 mapp. 192 dimostra che, a nostro avviso, non sono state tenute in debita considerazione nella fase pre-progettuale, tutte le situazioni interferenziali che possono porsi in ragione della coesistenza di una nuova linea a 380 kV sia con le nostre strutture già esistenti di raccordo ferroviario, sia con ogni possibile sviluppo strutturale degli impianti esistenti (ed attualmente eserciti sia all'interno che all'esterno del recinto di deposito di stoccaggio e lavorazione di GPL), in particolare con quelle realizzabili sul mappale attraversato dalla nuova linea.

Come esposto già al vs. personale della sede di Padova, pur comprendendo che le deroghe previste dalla legge per le infrastrutture lineari energetiche consentono di effettuare le comunicazioni agli interessati nella forma della pubblicazione in albo pretorio e su quotidiani locali (invece che della notifica nelle forme degli atti processuali civili), a nostro avviso prudenza avrebbe consigliato che Friulanagas venisse coinvolta fin dalle fasi preliminari della progettazione proprio per l'individuazione di ogni possibile interferenza.

Ciò non è avvenuto.

Rammentiamo che ai sensi dell'art. 57, comma 1 lett. e) del D.L. 09.02.12 n. 5 conv. in L. 04.12.12 n. 35 il ns. deposito di stoccaggio di Campoformido è infrastruttura strategica ai sensi dell'art. 1, comma 7 lettera i) della L. 23.08.04 n. 239 al fine, tra l'altro, di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese. Per tale motivo la sua attività energetica, di interesse pubblico ai sensi della medesima L. n. 239/04, è inamovibile e non tollera interruzioni, al pari di una infrastruttura energetica lineare come l'erigendo elettrodotto ed è soggetta tra l'altro a inderogabili e onerosi obblighi di sicurezza antincendio.

Pari ragionamento va svolto per ogni suesposta implementazione delle strutture energetiche di Friulanagas realizzabili sul mappale n. 192 già divenuto terreno industriale con variante urbanistica recentemente approvata dalla Giunta comunale di Campoformido.

La presenza dei conduttori elettrici ad un'altezza di 13 metri dal suolo (franco minimo sul punto più basso di campata tra i piloni n. 8 e 9 di progetto) pregiudica gravemente la possibilità di costruire ed esercire ulteriori infrastrutture energetiche in ampliamento a quelle esistenti, ivi incluse ulteriori derivazioni del raccordo ferroviario attuale per consentire l'accrescimento dell'approvvigionabilità energetica del deposito su scala ancora più ampia.

La scarsa altezza dei cavi impedirebbe infatti la costruzione e l'esercizio di qualsiasi struttura che abbia anche il minimo ingombro fuori terra, nonché la permanenza e l'operatività di personale addetto per più di 4 ore lavorative giornaliere.

Ciò creerebbe gravissimi pregiudizi alla espandibilità dell'attività di Friulanagas, considerato che il mappale 192 è il frutto dell'accorpamento di un elevatissimo numero di piccoli mappali ex agricoli, acquisiti gradualmente in oltre quarant'anni da altrettanti privati coltivatori con il fine di garantire alla Società un congruo polmone di espandibilità dell'attività caratteristica, cosa quanto mai doverosa e ormai dimostratasi indefettibile per la sopravvivenza dell'attività stessa nell'attuale contesto di diminuzione progressiva dei consumi energetici degli utenti.

Per questi motivi si chiede che nella redazione degli elaborati definitivi esecutivi del progetto sia inserita una modifica dell'altezza minima da terra dei conduttori appesi tra i piloni 8 e 9 e transitanti sopra il mappale n. 192 di ns. proprietà, tale da garantire che sussista un franco minimo compreso tra 25 metri e comunque non inferiore a 20 metri da terra.

Riteniamo ragionevolmente che ciò accrescerebbe la sicurezza di qualsiasi attività, al riparo dagli effetti dannosi per la salute riconducibili al campo magnetico generato dai conduttori.


Chiediamo altresì di avere copia semplice in scansione del decreto emesso dal M.S.E. n. 239/EL-146/181/2013 del 12.03.13 in modo da avere piena contezza del titolo autorizzativo dell'opera.

Non avendo alternative, non può che restare riservata ogni ulteriore considerazione, da svolgersi in qualsiasi momento del futuro, sulle possibili interferenze da voi non rilevate con qualsiasi aspetto della nostra attività esistente e sulle conseguenze del nostro mancato coinvolgimento in fase pre-progettuale.

Confidiamo che queste nostre richieste trovino pieno accoglimento, posto lo spirito collaborativo dichiarato dal vs. personale in occasione del ns. accesso del 09.12 u.s. e considerato altresì che Friulanagas sta dimostrando di non voler pregiudizialmente ostacolare la realizzazione dell'opera, ma sta soltanto cercando di ottenere quelle marginali rettifiche di progetto esecutivo che le consentano di ragionevolmente convivere con essa.

Ringraziando in anticipo della collaborazione che vorrete prestare, restiamo in attesa di urgente riscontro alla presente e porgiamo distinti saluti.

FRIULANAGAS S.P.A.
Il Presidente
dott. Aldo Italo Baruzzo



RACCOMANDATA A.R.

TRISPA/P20130011853 - 23/12/2013

Spett.le

Friulana Gas S.p.A.

Via P. Zorutti, 130
33030 Campofornido (UD)

c.a. *dott. Aldo Italo Baruzzo*

Oggetto: **Elettrodotto 380 kV doppia terna "S.E. Udine O. - S.E. Redipuglia" ed opere connesse**

Risposta osservazioni pervenute

Con riferimento alla Vs. nota dell'11 Dicembre 2013, acquisita con ns. protocollo n. TRISPA/A20130020401, ed a seguito dell'incontro effettuato presso la ns. sede il giorno 09/12/2013, con la presente comunichiamo quanto segue:

- l'opera di cui trattasi è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto n. 239/EI-146/181/2013 del 12 marzo 2013, che alleghiamo alla presente;
- riguardo i soggetti interessati dal vincolo preordinato all'asservimento coattivo, si precisa che sono stati regolarmente informati, senza usufruire di alcuna deroga, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001;
- l'opera risulta essere pienamente conforme a quanto prescritto dalla normativa nazionale vigente in materia campi elettrici e magnetici;
- l'opera ha ricevuto parere favorevole dal dipartimento dei Vigili del Fuoco della provincia di Udine, in materia di prevenzione rischio incendi;
- l'opera rispetta pienamente tutte le distanze minime previste dalla normativa nazionale vigente.

Con specifico riferimento alla Vs. richiesta, nel prendere atto delle esigenze di carattere operativo da Voi esposte, in merito alle attività produttive svolte, confermiamo che con riferimento alla campata compresa tra i sostegni n. 8 e n. 9, entrambi di tipologia tubolare monostelo, ci rendiamo disponibili ad accogliere la Vs. richiesta, garantendo un franco minimo di 20 metri rispetto al terreno.

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti il nostro Ing. Bisignano Stefano (cell. 348 8344764) rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile



(Gaetano Paziienza)

Allegati:

Decreto autorizzazione alla costruzione ed esercizio n. 239/EI-146/181/2013



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione III - Reti elettriche

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-ENRE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0005479 - 14/03/2013 - USCITA

ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Funzione Rapporti con il territorio
Viale Egidio Galbani, 70

00156 ROMA

Oggetto: Decreto di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Udine Ovest - S.E. Redipuglia" ed opere connesse, in provincia di Udine e Gorizia (rif. **EL-146**).

Si trasmette copia conforme del decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013, con il quale Terna S.p.A. è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio delle opere in oggetto.

Il suddetto decreto, unitamente agli allegati ed ai pareri pervenuti, è, inoltre, consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it - Normativa - Decreti interministeriali.

Si rammenta, inoltre, che codesta Società dovrà provvedere alla pubblicazione integrale del suddetto decreto, unitamente all'estratto del decreto n. DVA-DEC-2011-00411 del 21 luglio 2011, recante favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale, nonché agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 17 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(ing. Gianfelice Poligioni)



N. 239/EL-146/181/2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;





VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TE/P2008017054 del 13 novembre 2008 (prot. MiSE n. 0042097 del 14 novembre 2008), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Pianificazione e Sviluppo Rete - Viale E. Galbani, 70- 00156 Roma (C.F. e





P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse, in provincia di Udine e Gorizia;

VISTA la nota del 23 dicembre 2008 di Terna S.p.A. di integrazione degli elaborati progettuali allegati all'istanza, come richiesto dal Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che l'intervento risulta necessario per migliorare la sicurezza di esercizio della rete ad alta ed altissima tensione nell'estremo Nord – Est del Paese, rimuovendo altresì i vincoli attualmente imposti sulla produzione locale. Ad oggi infatti la rete elettrica della Regione Friuli Venezia Giulia (ed, in particolare, dell'area afferente al nodo elettrico a 380 kV di Redipuglia, attraverso il quale transitano sia i flussi di potenza provenienti dall'interconnessione con la Slovenia che quelli provenienti dai locali poli produttivi), risulta scarsamente magliata e non consente di garantire adeguati margini di sicurezza nell'esercizio della rete;

CONSIDERATO che il progetto in autorizzazione prevede la realizzazione di:

- un elettrodotto a 380 kV in doppia terna ottimizzata tra la stazione elettrica di "Udine Ovest" (UD) e la stazione elettrica di "Redipuglia" (GO), della lunghezza di circa 39 km ricadente, in Provincia di Udine, nei Comuni di Basiliano, Pasian di Prato (quest'ultimo interessato unicamente e marginalmente dalla fascia di rispetto di cui al D.M. 29 maggio 2008), Campoformido, Lestizza, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese, Palmanova, San Vito al Torre, Tapogliano e, in Provincia di Gorizia, nei Comuni di Villesse, San Pier d'Isonzo;
- interventi di adeguamento nelle stazioni elettriche di "Udine Ovest" e "Redipuglia" per consentire il collegamento del nuovo elettrodotto;
- una stazione elettrica a 380/220 kV denominata "Udine Sud", ubicata in parte nel Comune di Pavia di Udine (UD) ed in parte nel Comune di Santa Maria La Longa (UD);
- un raccordo aereo a 220 kV, nel Comune di Pavia di Udine (UD), della lunghezza di circa 1,9km dalla nuova stazione elettrica di "Udine Sud" all'esistente elettrodotto in semplice terna "Udine Nord-Est - Redipuglia - der. Safau" (a valle del completamento di tale intervento è prevista la demolizione di circa 20,4 km della linea a 220 kV "Udine Nord-Est - Redipuglia - der. Safau", compresa fra la S.E. di "Redipuglia" fino al raccordo alla nuova stazione elettrica di "Udine Sud");
- una variante all'esistente elettrodotto a 380 kV "Planais - Udine Ovest" in semplice terna nel Comune di Basiliano (UD), della lunghezza di circa 2,1 km (a seguito del completamento di tale variante sarà possibile demolire il corrispondente tratto di linea inutilizzato);
- una variante all'esistente elettrodotto a 380 kV "Planais - Redipuglia" in semplice terna nei Comuni di Villesse (GO) e San Pier d'Isonzo (GO), della lunghezza di circa 1,9 km (a seguito del completamento di tale variante sarà possibile demolire il corrispondente tratto di linea inutilizzato);



- una variante all'elettrodotto a 132 kV "Schiavetti – Redipuglia" in semplice trasse nei Comuni di Villesse (GO), San Pier d'Isonzo (GO) e Fogliano Redipuglia (quest'ultimo interessato unicamente per un tratto in cavo all'interno della S.E. di Redipuglia, in area di proprietà di Terna S.p.A.), da realizzare parte in aereo (circa 0,4 km) e parte in cavo (circa 2,6 km) (a seguito del completamento di tale variante sarà possibile demolire un tratto di linea esistente inutilizzato);

CONSIDERATO che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento in questione rientra tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del 22 gennaio 2009 presentata da Terna S.p.A. al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la nota n. TE/P20080018351 del 28 novembre 2008, con la quale Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0059886 del 23 dicembre 2008 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del dPR 327/2001 s.m., dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei



Comuni interessati, ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione dal 22 gennaio 2009 al 20 febbraio 2009 presso i Comuni di Basiliano, di Pavia di Udine e di Villesse, dal 22 gennaio 2009 al 21 febbraio 2009 presso i Comuni di Campoformido, di Campolongo Tapogliano, di Mortegliano, di Palmanova, di Pasian di Prato e di Pozzuolo del Friuli, dal 22 gennaio 2009 al 22 febbraio 2009 presso i Comuni di San Pier d'Isonzo, San Vito al Torre e Santa Maria La Longa, dal 22 gennaio 2009 al 23 febbraio 2009 presso il Comune di Lestizza e dal 22 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009 presso il Comune di Trivignano Udinese;

CONSIDERATO che è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sui giornali "Il Sole 24 ore" e "Messaggero Veneto" e sul sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia in data 22 gennaio 2009;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'endoprocedimento ambientale sono state presentate le controdeduzioni alle suddette osservazioni pervenute, con il documento n. PSPPRI09301 del 17 luglio 2009, trasmesso con nota prot. n. TE/P20090012136 del 28 settembre 2009;

VISTA la nota prot. n. 0067687 dell'8 giugno 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTA la successiva nota prot. n. 0069351 dell'11 giugno 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, accogliendo le richieste di alcune amministrazioni locali, ha rinviato la riunione della conferenza di servizi;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 2 luglio 2009 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0077749 del 3 luglio 2009 a tutti i soggetti interessati;

VISTO il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, con prescrizioni, n. DVA-DEC-2011-00411 del 21 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTA la nota prot. n. TE/P20120003473 del 13 marzo 2012 con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso ai Ministeri, competenti per la pronuncia di compatibilità ambientale, la documentazione ai fini della verifica di ottemperanza ad alcune prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la nota prot. DVA-2012-0007446 del 27 marzo 2012 della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare riguardante l'istruttoria di verifica di ottemperanza ad alcune prescrizioni di cui al succitato decreto di compatibilità;

VISTA la nota prot. DVA-2012-0015887 del 2 luglio 2012 della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

N. 239/EL-146/181/2013





riguardante l'esito parziale di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al succitato decreto di compatibilità;

VISTA la nota prot. DVA-2012-0021416 del 7 settembre 2012 della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare riguardante la prescrizione A17 contenuta nel decreto di compatibilità ambientale, con una richiesta di integrazione documentale;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale, conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1 aprile 2012;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120007193 del 6 dicembre 2012 di Terna Rete Italia S.p.A. di risposta alla succitata nota del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la nota prot. n. 24670 dell'11 settembre 2012 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) riguardante l'esito negativo di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al succitato decreto di compatibilità;

VISTA la nota prot. n. 0018543 del 21 settembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico di risposta alla succitata nota del MIBAC;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120003120 dell'11 luglio 2012 e la nota prot. n. TRISPA/P20120003305 del 18 luglio 2012 con le quali Terna Rete Italia S.p.A., ha inviato i nuovi elaborati progettuali, contenenti le modifiche di cui alle prescrizioni del Decreto VIA, rispettivamente alle Amministrazioni autorizzanti e agli altri Enti ed Amministrazioni interessati;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del dPR 327/2001 s.m., dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione dal 16 luglio 2012 al 14 agosto 2012 presso il Comune di Villesse e Pavia di Udine, dal 16 luglio 2012 al 15 agosto 2012 presso i Comuni di Lestizza, di Pasian di Prato, di Pozzuolo del Friuli, di Santa Maria La Longa e di Campoformido, dal 16 luglio 2012 al 16 agosto 2012 presso i Comuni di Basiliano e di San Vito al Torre, dal 23 luglio 2012 al 15 agosto 2012 presso il Comune di Mortegliano, dal 24 luglio 2012 al 23 agosto 2012 presso il Comune di Palmanova, dal 25 luglio 2012 al 24 agosto 2012 presso il Comune di Campolongo Tapogliano, dal 26 luglio 2012 al 25 agosto 2012 presso il Comune di San Pier d'Isonzo e dal 27 luglio 2012 al 26 agosto 2012 presso il Comune di Trivignano Udinese;

CONSIDERATO che è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul giornale "Il Sole 24 ore" e sul sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia in data 16 luglio 2012;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

N. 239/EL-146/181/2013





VISTE le note prot. n. TRISPA/P20120004614 del 12 settembre 2012 e prot. n. TRISPA/P20130000281 del 15 gennaio 2013, con le quali Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti il documento di controdeduzioni a tutte le osservazioni prodotte a seguito della modifica del progetto e ad alcune delle osservazioni prodotte per il progetto originario e ancora sussistenti;

VISTA la nota prot. n. 0016945 del 29 agosto 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTE le note del 7 settembre 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato di non poter accogliere le richieste pervenute da alcune amministrazioni comunali di rinviare la riunione della conferenza di servizi;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 13 settembre 2012 (Allegato 3), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0019162 del 3 ottobre 2012 a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota integrativa del verbale prot. n. 0023499 del 30 novembre 2012, con allegato lo stralcio della pagina 7 del succitato documento;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli Enti e delle Amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 4 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0032869 del 20 dicembre 2012 della Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di espressione sulla conformità urbanistica delle opere in autorizzazione;

VISTA la delibera n. 1871 del 25 ottobre 2012, con la quale la Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha rilasciato la prescritta intesa, con prescrizioni;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota n. 0028429/IOP del 7 marzo 2013, con la quale l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha richiesto un approfondimento tecnico progettuale del tratto compreso fra i sostegni n. 101 e n. 114 e fra i sostegni n. 184a e n. 189, per la risoluzione delle interferenze con l'Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari;

N. 239/EL-146/181/2013





VISTO l'Atto di accettazione" n. TRISPA/P20130002176 del 6 marzo 2013 e la successiva nota di integrazione al suddetto Atto prot. n. TRISPA/P20130002448 dell'8 marzo 2013 con i quali Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale delle citate Conferenze di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.A., dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse, nei comuni di Basiliano, Pasion di Prato, Campoformido, Lestizza, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese, Palmanova, San Vito al Torre e Tapogliano, in provincia di Udine, e nei comuni di Villesse, Fogliano Redipuglia e San Pier d'Isonzo, in provincia di Gorizia, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato e la localizzazione contenuti nelle planimetrie catastali n. PSPPDI08092 fogli 1-26 (rev. 01 del 29/06/2012), allegate alla nota prot. n. TRISPA/P20120003120 dell'11 luglio 2012; il tratto di tracciato compreso fra i sostegni n. 101 e n. 114 e fra i sostegni n. 184a e n. 189 dovrà essere oggetto di un successivo approfondimento tecnico progettuale per la risoluzione delle interferenze con l'Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari.
3. Nel caso in cui, all'esito del sopracitato approfondimento progettuale, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. per l'approvazione ministeriale e quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la valutazione ambientale.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni interessati,



21



in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa ai comuni di Basiliano, Pasion di Prato, Campoformido, Lestizza, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese, Palmanova, San Vito al Torre, Tapogliano, Villesse, Fogliano Redipuglia e San Pier d'Isonzo affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano garantite le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui ai resoconti verbali della Conferenza di Servizi allegati.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Poiché il procedimento di autorizzazione del progetto approvato era già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM n. 161 del 10 agosto 2012, la società Terna S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 1, del predetto Regolamento, si può avvalere, entro il

N. 239/EL-146/181/2013



MAR. 2013



9



termine ivi previsto, della facoltà di presentare un Piano di utilizzo del materiale da scavo redatto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Regolamento, al fine di assoggettare il progetto approvato alla nuova disciplina regolamentare.

4. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 3, la società Terna S.p.A., ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del suddetto Regolamento, dovrà allegare al progetto esecutivo il Piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, redatto ai sensi dell'art.186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Qualora il predetto Piano non dimostri la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo art.186, il presente decreto non costituisce autorizzazione all'utilizzo del materiale di scavo.
5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte

th



quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.A., unitamente all'estratto del sopracitato decreto n. DVA-DEC-2011-00411 del 21 luglio 2011, recante favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, nella Gazzetta ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
2. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 12 MAR 2013

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

(Avv. Maurizio Pernice)

N. 239/EL-146/181/2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE E.N.R.E.

La presente copia composta da n. 32
è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Roma, 12/03/2013

Il Funzionario